



Ordinanza del DFI concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale (ORDOA)

Modifica del 2 giugno 2025

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,

visto l'articolo 5 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016¹ concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale,

ordina:

I

L'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale è modificata come segue:

Art. 7c Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 giugno 2025

I residui di sostanze attive non conformi alla modifica del 2 giugno 2025 concernente gli elenchi 1, 2 e 5 dell'allegato non devono più essere presenti nelle derrate alimentari di origine animale dal 31 dicembre 2025.

II

L'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

¹ RS 817.022.13

III

La presente ordinanza entra in vigore 1° luglio 2025.

2 giugno 2025

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

Allegato
(art. 3 cpv. 1–5 e 4 cpv. 2 lett. a)

Elenco dei limiti massimi per i residui

1 Elenco dei limiti massimi autorizzati per i residui di sostanze farmacologicamente attive nelle derrate alimentari di origine animale e classificazione di tali sostanze

I limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive sono fissati nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010²

2 Elenco dei limiti massimi per i residui di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale

2.1 Spiegazioni relative all'elenco

Campo di applicazione

- 2.1.1 C = coccidiostatici di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettera e OsAIA³. Autorizzazione secondo l'articolo 22 capoverso 7⁴ OsAIA.
- 2.1.2 O = additivi organolettici di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettera b OsAIA. Autorizzazione secondo l'articolo 20 OsAIA in combinato disposto con l'elenco dell'allegato 2 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁵ sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale (OLAIA).
- 2.1.3 Z = additivi zootecnici di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettera d OsAIA. Autorizzazione secondo l'articolo 22 capoverso 7⁶ OsAIA.

² Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, GU L 15, del 20.1.2010, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/860, GU L, 2024/860, 19.3.2024.

³ RS **916.307**

⁴ Pubblicato come elenco 2.5 dell'Allegato 2 sul sito Internet www.agroscope.admin.ch > Temi > Animali da reddito > Alimenti per animali > Controllo degli alimenti per animali > Basi legali

⁵ RS **916.307.1**

⁶ Pubblicato come elenco 2.4d dell'Allegato 2 sul sito Internet www.agroscope.admin.ch > Temi > Animali da reddito > Alimenti per animali > Controllo degli alimenti per animali > Basi legali

2.2 Elenco

1	2	3	3	3
Sostanza attiva	Campo di applicazione	Specie animale	Derrata alimentare	Limite massimo di residuo in µg/kg
Adonirubina e cantaxantina. somma	O	salmoni	tessuto muscolare	10 000
"	O	trote	tessuto muscolare	8 000
Alofuginone	C	polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione	fegato	50
(bromidrato di alofuginone)				
"	C	"	reni	40
"	C	"	tessuto muscolare	3
"	C	"	tessuto cutaneo/adiposo	10
Cantaxantina	O	polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, pollame da uova e pollame allevato per la produzione di uova	tuorlo d'uovo	30 000
"	O	"	fegato	15 000
"	O	"	tessuto cutaneo/adiposo	2 500
Cantaxantina	Z	galline da riproduzione	fegato	15 000
"	Z	"	tessuto cutaneo/adiposo	2 500
Cloridrato di robenidina	C	polli da ingrasso	fegato	800
"	C	"	reni	350
"	C	"	tessuto muscolare	200
"	C	"	tessuto cutaneo/adiposo	1 300
Diclazuril	C	polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, faraone da ingrasso e da riproduzione, pollastre allevate per la produzione di uova, fagiani	cfr. elenco 1	cfr. elenco 1
Diclazuril	C	conigli	cfr. elenco 1	cfr. elenco 1
Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenoico	O	polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova	fegato	8 000
"	O	"	tuorlo d'uovo	20 000

1	2	3	3	
Sostanza attiva	Campo di applicazione	Specie animale	Derrata alimentare	Limite massimo di residuo in µg/kg
"	O	"	tessuto cutaneo/adiposo	2 500*
Dinitrocarbani- lide (nicarbazina)	C	polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova	fegato	15 000
"	C	"	reni	6 000
"	C	"	tessuto muscolare, tessuto cutaneo/adiposo	4 000
Lasalocid	C	polli da ingrasso	cfr. elenco 1	cfr. elenco 1
Monensin sodico	C	polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova	tessuto cutaneo/adiposo	25
"	C	"	fegato, reni e tessuto musco- lare	8
Narasina	C	polli da ingrasso	fegato, tessuto muscolare, reni e tessuto cutaneo/adi- posi	50
Salinomicina sodica	C	polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova	fegato	150
"	C	"	reni	40
"	C	"	tessuto muscolare	15
"	C	"	tessuto cutaneo/adiposo	150

3 Elenco dei limiti massimi per i residui di additivi per alimenti per animali (coccidiostatici e istomonostatici) nelle derrate alimentari di origine animale per effetto di carry-over in alimenti per animali destinati a specie non bersaglio

3.1 Spiegazioni relative all'elenco

- 3.1.1 Le derrate alimentari conformi ai limiti massimi fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 124/2009⁷ non possono essere mescolate con derrate alimentari nelle quali tali tenori massimi sono superati.

⁷ Regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio, GU L 40 dell'11.2.2009, pag. 7; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/499, GU L 109 del 7.4.2020, pag. 1.

3.1.2 Nell'applicare i limiti massimi fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 124/2009 alle derrate alimentari essiccate, diluite, trasformate oppure costituite da più di un ingrediente si deve tenere conto delle variazioni di tenore dei rispettivi contaminanti dovute all'essiccazione, alla diluizione o alla trasformazione, nonché delle proporzioni relative degli ingredienti della derrata alimentare.

3.2 *Elenco*

I limiti massimi per i residui sono fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 124/2009.

4 **Elenco delle sostanze vietate**

Le sostanze farmacologicamente attive vietate sono fissate nella tabella 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010⁸.

5 **Elenco dei valori di riferimento per interventi**

I valori di riferimento delle sostanze farmacologicamente attive sono fissati nell'allegato del regolamento (UE) 2019/1871⁹.

⁸ Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/860, GU L, 2024/860, 19.3.2024.

⁹ Regolamento (UE) 2019/1871 della Commissione, del 7 novembre 2019, relativo ai valori di riferimento per interventi riguardanti le sostanze farmacologicamente attive non consentite presenti negli alimenti di origine animale e che abroga la decisione 2005/34/CE, GU L 289 dell'8.11.2019, pag. 41; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/2858, GU L, 2024/2858, 13.11.2024.